ALLEGATO "A" al n. 23892 di Raccolta

STATUTO SCUOLA DELL'INFANZIA



Capo I:

Origine, Scopo, Patrimonio

Art. 1

L'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA", già "Asilo Infantile di Buriasco (TO) " Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini da un Opera Pia nata da un'iniziativa di un'umile donna, Coucourda, per accogliere, custodire, istruire e educare i ragazzi d'ambo i sessi cristianamente, ed in seguito fu fondata una società di azionisti di Buriasco (TO) e fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 7 marzo 1880. Nel 1977 è stato inserito nell'elenco delle IPAB tra gli enti che svolgevano in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa - religiosa, e con D.G.R. del Piemonte n. 41-26855 del 15.03.1999 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, il cambio della denominazione e l'approvazione di un nuovo statuto.

La denominazione dell'Associazione è: SCUOLA DELL'INFANZIA.

Ha sede nel Comune di: Buriasco (TO) – Via Don Mensa 2.

Art. 2

Scopo

L'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA" esclude ogni finalità di lucro, ed ha lo scopo di accogliere i bambini di ambo i sessi, residenti nel Comune di Buriasco ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa fra i sei mesi e i sei anni, e di provvedere all'educazione globale ed all'istruzione della persona rispondendo al principio del pluralismo e di proposte educative sancite dalla Costituzione, con la gestione in forma autonoma e democratica di una scuola dell'infanzia e di un micronido, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. In particolare, la "SCUOLA DELL'INFANZIA" dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto-dovere dell'educazione dei figli. Partendo da questo presupposto, la "SCUOLA DELL'INFANZIA" si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato stesso di scuola dell'infanzia e micronido, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.



Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA" è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio:

- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché le elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati e da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 5

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone di immobili in concessione gratuita dal Comune di Buriasco, come risulta da atto privato stipulato in data 19.5.2000 tra il Comune di Buriasco e la SCUOLA DELL'INFANZIA.

Per il perseguimento degli scopi suddetti la SCUOLA DELL'INFANZIA si avvarrà del fabbricato sito in Buriasco (TO) Via Don Mensa n.2, come da convenzione con l'Amministrazione Comunale per la disponibilità dello stabile e di adeguate attrezzature.

Art. 6

Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote degli associati;
- le rette di frequenza;
- i redditi derivanti dal proprio eventuale patrimonio;
- di ogni contributo dello Stato, Regione e/o altro Ente pubblico in base delle vigenti norme in materia;
- di ogni eventuale contributo statale, regionale, provinciale e comunale;



- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- erogazioni liberali e raccolte di fondi da terzi destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- di ogni eventuale contributo ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redigerà l'apposito rendiconto previsto dalle norme vigenti.

L'Associazione potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

CAPO II

Organi dell'Associazione – Compiti ed Attribuzioni

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

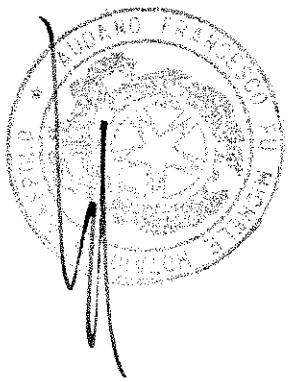
- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.

Art. 8

Soci

Sono Soci:

- a) Tutti le persone fisiche che ne fanno richiesta, purchè abbiano compiuto la maggiore età, e che sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- b) Tutte le persone giuridiche e gli enti che ne fanno richiesta per mezzo del rappresentante legale, e che sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



Ai Soci è richiesto di condividere e di collaborare per il migliore raggiungimento dell'obiettivo che si propone la SCUOLA DELL'INFANZIA, e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione la quale viene fissata ogni anno con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Possono divenire soci tutti coloro sia persone fisiche sia persone giuridiche o enti che ne abbiano interesse e possono aderire di diritto tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Buriasco e nei Comuni limitrofi, previa presentazione di domanda scritta di ammissione che dovrà essere accolta dal Consiglio di Amministrazione, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di voler condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- di rispettare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- di rispettare i regolamenti interni.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina dell'organo direttivo dell'Associazione. Non sono previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa, che non è trasmissibile e non è rivalutabile.

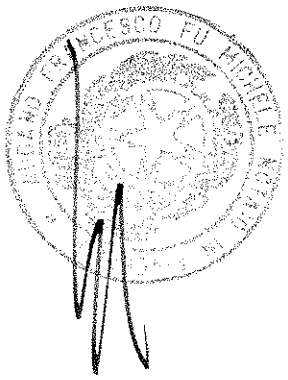
Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- per la decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale
- per le dimissioni volontarie (ciascun socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta);
- per esclusione conseguente a comportamenti del socio in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci;
- per decesso.

La quota associativa non è restituibile in caso di dimissioni o di perdita della qualifica di socio. Non può essere socio colui che ha pendenze penali o liti pendenti con l'Associazione.

Tutti coloro che sono considerati soci vengono iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

Sono considerati soci onorari il Parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo in Buriasco (TO) ed il Sindaco del Comune di Buriasco (TO). I soci



onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.. I soci onorari possono partecipare direttamente all'Assemblea o farsi rappresentare da un delegato.



Art. 9

Assemblea dei Soci

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

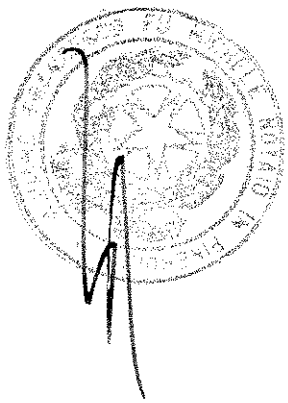
- elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione del Bilancio e le variazioni al Bilancio;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre all'esame;

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli associati alla SCUOLA DELL'INFANZIA che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto, da recapitarsi agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. La convocazione potrà anche effettuarsi con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altri mezzi similari ad esempio sms, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria. Il Presidente fissa la data dell'Assemblea



entro trenta giorni dalla data della richiesta. Lo stesso Presidente, ogni qual volta ne ravvisa la necessità, può provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente e un Segretario verbalizzante la seduta e il computo dei voti espressi.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e con presenza di almeno la metà degli associati, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore più di 2 deleghe.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

L'Associazione SCUOLA DELL'INFANZIA è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di cinque a un massimo di sette membri.

Sono consiglieri di diritto il Parroco o un suo delegato della parrocchia di San Michele Arcangelo in Buriasco (TO) ed il Sindaco o un suo delegato del Comune di Buriasco (TO).Gli altri consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti senza interruzione.

I consiglieri che rivestano anche la posizione di dipendenti e/o collaboratori della Scuola dell'Infanzia, nonché i familiari di primo grado degli stessi, dovranno astenersi da qualsiasi atto o decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione riguardante il personale dipendente e/o i collaboratori.





Art. 13

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'articolo 11.

Qualora nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti dall'articolo 12 si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 14

Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- sono dimissionari;
- sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- hanno una lite pendente con l'Associazione;
- hanno perso la qualifica di soci.

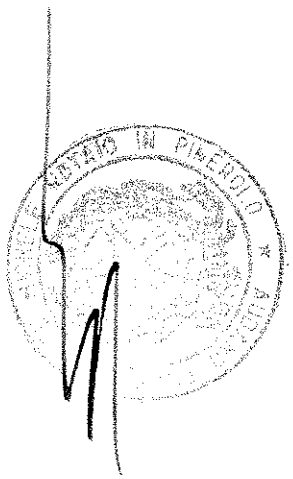
Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 15

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio. Il CDA è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può essere fatta con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma, telefono e sms).

In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, riunisce il Consiglio con le medesime formalità di convocazione indicate sopra.



Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro cinque giorni dalla data della richiesta.

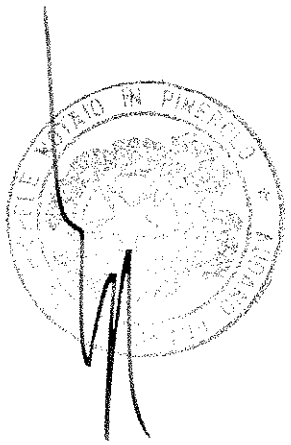
Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- attua le finalità previste dallo statuto e quelle previste delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- vigila e collabora con il personale educativo per il migliore raggiungimento dello scopo sociale;
- predispone il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili anche soggetti a registrazione;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- propone all'assemblea dei Soci eventuali modifiche allo statuto;
- provvede all'assunzione e alla disciplina del personale dipendente;
- stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- approva le rette di frequenza;
- approva i regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico - educativo;
- esamina e accetta le domande di ammissione a socio dell'Associazione;
- nomina comitati o commissioni interne;
- provvede alla convocazione degli organi collegiali per l'approvazione del POF all'inizio di ogni anno scolastico;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'assemblea;

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può quindi compiere



tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 19

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Art. 20

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Con le medesime modalità viene eletto il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Capo III

Attribuzioni del Presidente

Art. 21

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la SCUOLA DELL'INFANZIA e ne è il legale rappresentante, inoltre:

- convoca l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, società, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- sovrintende ed è responsabile della gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio e coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di delegare temporaneamente, mediante delega scritta, singoli compiti di sua competenza ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni o in mancanza di quest'ultimo il Consigliere più anziano d'età.

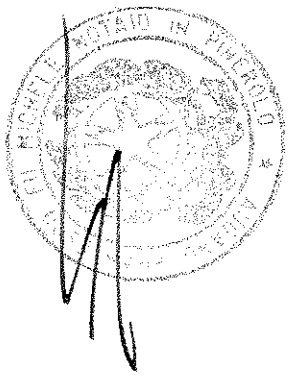
Capo IV

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 22

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

Il Bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.



Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione dell'Associazione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto capitalizzati o utilizzati per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 23

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Associazione potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo e assistenziale, sempre senza scopo di lucro.

Capo V

Scioglimento

Art. 24

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea e la deliberazione deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati. In caso di scioglimento approvato l'eventuale patrimonio dell'Associazione residuato dalla liquidazione di ogni passività sarà posto a disposizione di analoga Istituzione avente sede ed operante nel Comune di Buriasco (TO), o al Comune di Buriasco (TO), o in subordine alla Parrocchia del Comune di Buriasco (TO), con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo educativo o socio-assistenziale.

Capo VI

Disposizione Finale

Art. 25



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Visto per l'iscrizione
Brescia 26/9/2014

TREDICI AD USO AMMINISTRATIVO
23/10/2014